

**ARCHIVES HISTORIQUES  
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES  
DOCUMENTS "COM"**

**COM (77)553**

**Vol. 1977/0181**

Historical Archives of the European Commission

### ***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(77) 553 def.

Bruxelles, 31 ottobre 1977

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e il regolamento (CEE) n. 2601/69 che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione di talune varietà di arance

---

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(77) 553 def.

## RELAZIONE

OGGETTO : Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CEE) n.1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e il regolamento (CEE) n.2601/69 che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance

Il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.1034/77, non prevede le date di inizio e di fine delle campagne di commercializzazione dei prodotti soggetti al regime degli interventi o di quelli per i quali esiste un prezzo di riferimento.

L'esperienza acquisita, soprattutto in relazione alle modificazioni dei tassi rappresentativi delle varie monete, ha dimostrato la necessità di fissare le campagne di commercializzazione di tali prodotti.

Per quanto riguarda le uve da tavola, la produzione è caratterizzata da cospicue eccedenze, che possono portare sia a massicci ritiri sia a una vinificazione seguita dalla trasformazione in alcole per quantitativi non auspicabili. In attesa del risultato che le misure adottate dal Consiglio (1) per rimediare a questa situazione non mancheranno di avere, è opportuno prevedere disposizioni che consentano di instaurare un equilibrio fra il prezzo che otterrebbe il produttore se consegnasse le uve da tavola all'intervento e quello che otterrebbe con la vinificazione.

Tale equilibrio può essere ottenuto applicando coefficienti diversi al calcolo del prezzo di ritiro; per questo si propone di modificare in tal senso il regolamento CEE n.1035/72.

1) Regolamento (CEE) n.1163/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, relativo alla concessione di un premio di riconversione nel settore della viticoltura.

In materia di prezzi di riferimento dei prodotti che beneficiano di una compensazione finanziaria ai sensi del regolamento (CEE) n° 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari, la connessione instaurata fra la variazione dei prezzi di base e di acquisto, variazione delle compensazioni finanziarie e variazione dei prezzi di riferimento porta ad una diminuzione della preferenza comunitaria, per cui è opportuno rimediare a tale situazione.

Per quanto riguarda la fissazione di tasse compensative uniche quando i prezzi di entrata di un prodotto di provenienze diverse sono inferiori al prezzo di riferimento, essa ha determinato, particolarmente all'inizio della campagna 1977, una ripetuta modificazione delle tasse compensative. Poichè tale situazione può soltanto causare incertezza e confusione, si propone che la situazione di ciascuna provenienza sia trattata separatamente da quella delle altre provenienze et eventualmente che la tassa compensativa sia fissata ad un livello appropriato per ciascuna di esse e trattata separatamente.

Il regolamento (CEE) n.2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2483/75, sancisce che uno degli elementi sui quali è basato il calcolo della compensazione finanziaria da concedere ai trasformatori è il " prezzo al quale i trasformatori si approvvigionano abitualmente" il quale prezzo viene calcolato in base ai prezzi praticati dall'industria nel corso delle tre campagne precedenti. quella per la quale la compensazione è accordata, mentre l'altro elemento è il " prezzo minimo" che i trasformatori devono pagare per le arance acquistate.

Concessa inizialmente ai quantitativi eccedenti i quantitativi medi trasformati durante le tre campagne che precedono la campagna 1969/70, la compensazione finanziaria è stata estesa nel 1975 a tutti i quantitativi di prodotti lavorati dai trasformatori. Conseguentemente la nozione di " prezzo al quale i trasformatori si approvvigionano abitualmente "tende a confondersi con la nozione di " prezzo minimo," il che avrebbe per effetto, in base al testo attuale, di ridurre la compensazione finanziari a un livello irrisorio.

Affinché il regolamento (CEE) n. 2601/69 conservi i suoi effetti pratici è quindi opportuno modificare i criteri di fissazione della compensazione finanziaria.

proposta di regolamento del Consiglio

che modifica il regolamento (CEE) n.1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e il regolamento (CEE) n.2601/69 che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance

---

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n.1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.1034/77(2), non prevede date di inizio e di fine campagna per gli ortofrutticoli freschi prodotti nella Comunità; che l'esperienza ha dimostrato la necessità, soprattutto in relazione alle modificazioni dei tassi rappresentativi delle varie monete, di fissare i periodi di commercializzazione almeno per i prodotti soggetti al regime degli interventi o per i quali esistono prezzi di riferimento;

considerando che l'articolo 16 paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede, in particolare, che il prezzo al quale i prodotti soggetti al regime degli interventi sono acquistati nel quadro dell'articolo 19 è calcolato applicando al prezzo di acquisto coefficienti di adattamento; che per quanto riguarda le uve la produzione è caratterizzata nella Comunità da eccedenze strutturali per le quali sono già state adottate misure di risanamento; che in attesa degli effetti di dette misure è opportuno determinare i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi di acquisto, per mantenere un equilibrio fra il prezzo di intervento delle uve da tavola e il prezzo ottenuto dal produttore per le uve destinate alla vinificazione;

---

(1) GU n. 118 del 20.5.1972, pag.1

(2) GU n. 125 del 19.5.1977, pag.1

considerando che l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede i criteri di fissazione dei prezzi di riferimento; che, per i prodotti che beneficiano del regime delle compensazioni finanziarie previsto dal regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1034/77 (2), i prezzi di riferimento sono fissati allo stesso livello della campagna precedente, eventualmente adattato sulla base di una percentuale pari al massimo alla differenza fra le percentuali che rappresentano rispettivamente la variazione dei prezzi di base e di acquisto e quella delle compensazioni finanziarie rispetto alla campagna precedente; che l'applicazione di tale regime ha determinato una diminuzione della preferenza comunitaria per i prodotti in questione; che è quindi opportuno ovviare a questa situazione mediante disposizioni che prevedono un adeguato aumento dei prezzi di riferimento, tenuto conto di quello delle compensazioni finanziarie;

./.

---

(1) GU n. L 318 del 18.12.1969, p. 1

(2) GU n. L 125 del 19.5.1977, p. 1

considerando che l'articolo 25 del regolamento (CEE) n.1035/72 prevede che, qualora occorra applicare, per uno stesso prodotto e uno stesso periodo, una tassa di compensazione per diverse provenienze, per queste ultime è applicata una tassa unica, salvo nel caso in cui i prezzi di entrata di una o più di tali provenienze siano ad un livello anormalmente basso rispetto a quello dei prezzi di entrata constatati per la provenienza o provenienze in causa; che la recente esperienza ha dimostrato che l'applicazione di dette disposizioni dà luogo a ripetute modificazioni delle tasse compensative, che rischiano di causare incertezza negli operatori; che tale rischio potrebbe essere evitato se la situazione di ciascuna provenienza fosse trattata separatamente da quella delle altre provenienze; che è quindi opportuno prevedere misure appropriate;

considerando che il regolamento (CEE) n.2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.2483/75 (4), fissa i criteri in base ai quali è calcolata la compensazione finanziaria concessa ai trasformatori; che uno di tali criteri è il prezzo al quale i trasformatori si approvvigionano abitualmente, il quale prezzo viene calcolato in base ai prezzi praticati dall'industria nelle tre campagne precedenti quella per la quale è concessa la compensazione finanziaria; che a seguito dell'estensione della concessione della compensazione finanziaria a tutti i quantitativi di arance acquistati dall'industria, i prezzi praticati dall'industria tendono a confondersi con il prezzo minimo; che è quindi opportuno definire nuovi criteri per la fissazione della compensazione finanziaria; che è opportuno che tali criteri creino un parallelismo tra l'evoluzione del prezzo minimo e quella della parte di tale prezzo che è a carico del trasformatore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. La campagna di commercializzazione

- dei pomodori e dei cetrioli, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre,
- delle ciliege, inizia il 1° aprile e termina il 30 settembre,
- delle pesche, inizia il 1° maggio e termina il 31 ottobre,
- dei cavolfiori e delle uve, inizia il 1° maggio e termina il 30 aprile dell'anno successivo,
- delle prugne, inizia il 1° giugno e termina il 31 ottobre,
- delle pere e dei limoni, inizia il 1° giugno e termina il 31 maggio dell'anno successivo,

- delle mele, inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo,
- delle arance, inizia il 1° ottobre e termina il 30 giugno dell'anno successivo,
- dei mandarini, compresi tangerini e mandarini satsuma, clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi, inizia il 1° novembre e termina il 30 aprile dell'anno successivo.

Le campagne di commercializzazione degli altri prodotti sono fissate, se del caso, secondo la procedura dell'articolo 33".

#### Articolo 2

Il testo dell'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 è sostituito dal testo seguente:

" Il periodo di applicazione di questi prezzi è fissato escludendo i periodi di scarsa commercializzazione di inizio e di fine campagna".

#### Articolo 3

All'articolo 16 paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1035/72, dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:

" Inoltre, per le uve da tavola i coefficienti di adattamento sono determinati al fine di mantenere un equilibrio fra il prezzo al quale il prodotto è acquistato nel quadro dell'articolo 19 e il prezzo ottenuto dal produttore di uve nel quadro della distillazione obbligatoria dei vini ottenuti da uve da tavola".

Articolo 4

Il testo del paragrafo 2 dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1035/72 è sostituito dal testo seguente:

"2. I prezzi di riferimento sono fissati:

- in base alla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro, maggiorata, salvo per quanto riguarda i prodotti che beneficiano del regime delle compensazioni finanziarie previsto dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2511/69, dell'importo definito al paragrafo 4;
- tenuto conto dell'evoluzione media dei prezzi di base e di acquisto.

Tuttavia, qualora l'applicazione dei suddetti criteri ai prodotti che beneficiano del regime delle compensazioni finanziarie previsto dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2511/69 determini un aumento dei prezzi di riferimento, tale aumento è limitato alla differenza tra l'importo dell'aumento che risulta dall'applicazione dei suddetti criteri e l'importo dell'aumento delle compensazioni finanziarie rispetto alla campagna precedente"

Articolo 5

1. Il paragrafo 2 degli articoli 25 e 25 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 è soppresso. Il paragrafo 3 degli stessi articoli diventa paragrafo 2.

2. Il testo dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 è sostituito dal testo seguente:

" 1. La tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 non è modificata fintantochè la variazione degli elementi del calcolo non determina, a decorrere dalla sua effettiva applicazione e per la durata di 3 giorni di mercato consecutivi, una modificazione del relativo importo superiore ad una unità di conto".

Articolo 6.

Il testo dell'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n.2601/69 è sostituito dal testo seguente:

" 1. Gli Stati membri concedono una compensazione finanziaria ai trasformatori che hanno concluso contratti conformemente all'articolo 2.

La compensazione finanziaria è fissata a un livello tale che la differenza fra il prezzo minimo e la compensazione finanziaria non vari, rispetto a quella della campagna precedente, di una percentuale superiore alla percentuale di variazione del prezzo minimo.

La compensazione finanziaria è versata agli interessati, su loro richiesta, dopo che le autorità di controllo dello Stato membro nel quale è effettuata la trasformazione hanno accertato che i prodotti oggetto di contratti sono stati trasformati.

L'importo della compensazione finanziaria è fissato prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione".

Articolo 7.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia l'articolo 4 si applica per la campagna 1977/78, soltanto ai prezzi di riferimento non ancora fissati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

1. LINEA DEL BILANCIO INTERESSATA: Capitolo 10; capitolo 68J voce 6813 .

2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e il regolamento n. 2601/69 che prevede misure speciali (trasformazione per talune varietà di arance).

3. BASE GIURIDICA: Articolo 43 del Trattato.

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: Fissazione delle date di inizio e di fine campagna per taluni prodotti; modificazione del metodo di calcolo della compensazione finanziaria da concedere ai trasformatori di arance.

5. INCIDENZE FINANZIARIE

5.0 SPESE

- a carico del bilancio CE (interventi) ~~comunitari~~
- a carico amministrazioni nazionali
- a carico di altri settori nazionali

DURANTE LA CAMPAGNA

trascurabile

ESERCIZIO IN CORSO (77)

trascurabile

ESERCIZIO SUCCES. (78)

trascurabile

5.1 ENTRATE

- risorse proprie CE (prelievi/~~contribuzioni~~)
- sul piano nazionale

trascurabile

trascurabile

trascurabile

ANNO ..... ANNO ..... ANNO .....

- 5.0.1 SCADENZE PLURIENNALI SPESE
- 5.1.1 SCADENZE PLURIENNALI ENTRATE

Trascurabile .

5.2 METODO DI CALCOLO

- a) interventi: la modificazione del metodo di calcolo della compensazione finanziaria è di carattere tecnico e ha quindi effetti finanziari trascurabili;
- b) tassa compensativa: si tratta di modificazioni di natura tecnica; l'incidenza finanziaria è quindi trascurabile.

6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

SI / ~~NO~~

6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STIPONDI FONDI DI CAPITALE A CARICO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

SI / ~~NO~~

6.2 NECESSITA' DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE

SI / ~~NO~~

6.3 NECESSITA' DI ISCRIVERE NEL BILANCIO

SI / ~~NO~~

OSSERVAZIONI